

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 148/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 13 marzo 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente, Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini, Dr. Lucio Molinari, Avv. Del Vecchio Paolo – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

#### **1) RICORSO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SETTEN ETTORE, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L., ALL'EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L.;**
- **AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE – NOTA N. 11.1106/245PF/07-08/GA DEL 29.12.2008 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 12.2.2009)**

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993 S.r.l. di Treviso.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo

#### **3) RICORSO DELL'U.S. GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/LIVORNO DEL 22.02.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 203 del 24.2.2009)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S. Grosseto di Grosseto, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad €10.000,00 permanendo la diffida.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DEL VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE E L'AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE SGRIGNA ALESSANDRO SEGUITO GARA VICENZA/CITTADELLA DEL 28.2.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 208 del 3.3.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 5) **RICORSO DEL SIG. LUCA ARIATTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA UDINESE / LECCE DEL 01.03.09** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 207 del 3.3.09)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor Luca Ariatti riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara ed all'ammenda di €5.000,00.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **ORDINANZA**

- 2) **RICORSO DELL'INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTER/MILAN DEL 15.2.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 197 del 17.2.2009)

La C.G.F. valutata la particolare gravità dei fatti rapportati, nonché le conseguenze sopportate da alcuni dei sostenitori coinvolti negli scontri

#### **TRASMETTE**

gli atti alla Procura Federale al fine di accertare, per quanto possibile, l'esatta dinamica dell'accaduto, anche per le valutazioni di competenza circa la sussistenza di ulteriori profili di responsabilità.

**IL PRESIDENTE**  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 13 marzo 2009**

**IL SEGRETARIO**  
Antonio Di Sebastiano

**IL PRESIDENTE**  
Giancarlo Abete